

LA PREVENZIONE PARTE DAL PRODUTTORE DI BENI

LA DIRETTIVA EUROPEA HA INTRODOTTTO LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE, PONENDO A SUO CARICO I COSTI E GLI ONERI DELL'INTERO CICLO DI VITA DEI PRODOTTI. CON IL RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA, QUESTA SPINTA VERSO L'ECODESIGN RISCHIA PERÒ DI RESTARE SOLO UNA DISPOSIZIONE DI PRINCIPIO.

La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) ha introdotto, accanto alla responsabilità "tradizionale" del produttore/detentore del rifiuto (che permane per tutte le fasi di gestione materiale del rifiuto lungo la filiera, seppur in modo attenuato come si spiegherà oltre), la responsabilità "estesa" del produttore del bene da cui origina il rifiuto (che coinvolge il momento organizzativo della filiera e comporta comunque il finanziamento delle operazioni di ritiro, trasporto e trattamento), quale strumento di applicazione della politica di prevenzione (cardine della nuova azione comunitaria in materia di rifiuti) e di attuazione del principio "chi inquina paga". Tale forma di responsabilità consiste nell'obbligo, per il produttore del bene, di finanziare e/o organizzare sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dei propri prodotti, ritirandoli dai produttori/detentori (utilizzatori finali) per inviarli a idonei impianti di riciclaggio e recupero. Essa è stata dapprima prevista, in sede europea, come forma speciale di gestione di determinate categorie di rifiuti, costituenti flussi prioritari e necessitanti di politiche spinte di raccolta differenziata e trattamento specifico in ragione delle loro caratteristiche qualitative e/o quantitative (quali i rifiuti di imballaggio, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee e i rifiuti di pile e accumulatori - Ripa), per essere successivamente estesa, dalla direttiva quadro 2008/98/CE, a tutte le tipologie di rifiuto, seppur a discrezione degli Stati membri in sede di attuazione della normativa comunitaria (art. 8 direttiva quadro). Come si diceva, la responsabilità estesa del produttore del bene si pone come strumento primario di attuazione della

politica di prevenzione nella produzione dei rifiuti, la quale, accanto alle politiche di incentivazione del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di rifiuti, rappresenta uno dei capisaldi della nuova azione comunitaria in materia di rifiuti. Tale politica, divenuta centrale e strategica soprattutto a partire dal VI programma di azione a favore dell'ambiente (relativo agli anni 2001-2010), si prefigge di determinare significativi miglioramenti in termini sia quantitativi, diminuendo il volume di rifiuti prodotti, che qualitativi, riducendo la pericolosità per l'ambiente dei rifiuti stessi. La responsabilità estesa del produttore del bene rispetto alla gestione del rifiuto è, in un simile contesto, finalizzata da un lato a incentivare, alla fonte, la progettazione ecosostenibile dei prodotti (coerentemente con le iniziative sviluppate in applicazione della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, segnatamente della politica integrata dei prodotti - Ipp, definita nel VI programma e in seguito sviluppata nella

giugno 2003), dall'altro a spingere la loro raccolta differenziata una volta divenuti rifiuti allo scopo di garantirne, per quanto possibile, nel rispetto della "gerarchia" tra le diverse forme di trattamento, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero per la produzione di materia secondaria come operazioni prioritarie di gestione rispetto al recupero energetico e allo smaltimento. Il legislatore comunitario parte infatti dal presupposto che ponendo i costi e gli oneri di organizzazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti a carico dei produttori, essi siano maggiormente stimolati a tenere in considerazione gli aspetti relativi all'impatto ambientale nella fase di progettazione e di fabbricazione. Il XXVII "considerando" della direttiva quadro chiarisce per l'appunto, a tale proposito, che *"l'introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprendendone la*



FOTO: IMA GROUP

- 1 Macchina per imballaggi.
- 2 Lampadario ecodesign, realizzato con carta di recupero.

1



2

riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno". Le iniziative sin qui esposte possono essere riferite, più in generale, al concetto di *Design for Environment* (Dfe o *ecodesign*¹), con il quale si identifica la strategia progettuale finalizzata alla concezione e allo sviluppo di un "prodotto", "processo" o "servizio" a basso impatto ambientale lungo tutte le fasi del ciclo di vita, consistente, per lo più, nei seguenti approcci: *Life Cycle Management* (Lcm), *Life Cycle Design* (Lcd), *Life Cycle Assessment* (Lca), *Life Cycle Cost* (Lcc), *Design for Recycle* (Dfr), *Design for Disassembly* (Dfd), *Design for manufacture* (Dfm), *Design for Use* (Dfu), *Design for Energy Efficiency* (Dfee).

Le fasi prese in considerazione nell'ecodesign, nel caso – che maggiormente interessa ai fini del presente contributo – del "prodotto industriale", sono, essenzialmente, quelle:

- dell'estrazione e della selezione delle materie prime e della loro lavorazione (per valutare, ad esempio, la possibilità di ridurre o addirittura eliminare la presenza di sostanze pericolose; di utilizzare materiali riciclabili o derivanti dal riciclo/recupero dei rifiuti; di ridurre la quantità e la varietà dei materiali utilizzati nel prodotto)
- della produzione dei beni (allo scopo, ad esempio, di ottimizzare il processo, minimizzando la quantità dei rifiuti originati durante la produzione; di ridurre i consumi di acqua ed energia e le emissioni nell'ambiente, quali scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, emissioni olfattive, rumore ecc.)
- del trasporto (al fine, ad esempio, di minimizzare il packaging; utilizzare imballaggi reimpiegabili più volte

e comunque facilmente riciclabili e recuperabili)

- dell'utilizzazione finale (onde aumentare l'efficienza energetica del prodotto e ridurre in generale i consumi richiesti per il suo funzionamento, ad esempio di acqua o detersivi, e facilitarne la manutenzione e la riparazione)
- infine della dismissione del prodotto e della sua successiva gestione come rifiuto (ad esempio per facilitarne il disassemblaggio e la bonifica e, conseguentemente, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, riducendo per quanto possibile le componenti e i materiali destinati allo smaltimento).

La "responsabilità estesa" nella normativa italiana

L'art. 8 della direttiva quadro è stato attuato nel nostro ordinamento con l'art. 3 del Dlgs. n. 205/2010, attraverso il quale è stato inserito nel testo del Dlgs. n. 152/2006 l'art. 178bis, rubricato, appunto, "*Responsabilità estesa del produttore*". In ordine a tale disciplina, va innanzitutto rilevato che essa necessita, per poter trovare concreta applicazione, dell'attuazione tramite l'adozione di uno o più decreti ministeriali. Già in altra sede² si è osservato come, stanti le notevoli resistenze che l'introduzione generalizzata di questa nuova forma di responsabilità incontra tra gli operatori interessati, il nuovo art. 178bis rischi di rimanere per lungo tempo, nell'attesa dell'(incerta) adozione dei decreti ministeriali, una mera disposizione programmatica e di principio, mentre sarebbe stato senz'altro più efficace stabilire direttamente nell'articolo del

Dlgs. 152/2006, a carico di produttori e distributori di prodotti, alcuni obblighi, magari meno onerosi, ma immediatamente efficaci, diretti a incentivare la raccolta differenziata di determinate tipologie di rifiuti (ad esempio introducendo obblighi di analisi del ciclo di vita del prodotto, di informazione in merito alla fase di gestione del rifiuto, di ritiro dal mercato e di raccolta differenziata presso i locali dei punti vendita³).

Ad ogni modo, la responsabilità estesa del produttore del bene è formula già cogente nella gestione di alcune particolari tipologie di rifiuto, in particolare di quelli derivanti da imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche e pile e accumulatori. È inoltre attesa a breve l'emanazione di un decreto ministeriale concernente gli pneumatici fuori uso, in attuazione dell'art. 228 del Dlgs. 152/2006 (come modificato dall'art. 32 del Dlgs. 205/2010)⁴.

Mara Chilosì

B&P Avvocati

NOTE

¹ Per un approfondimento del tema è possibile consultare, sul sito dell'Unione europea, alle sezioni Environment e Energy, il documento *Eco-design of Energy-using products*; la Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo *Establishment of the working plan for 2009-2011 under the Ecodesign Directive* della Commissione Europea e il documento *Study on external environmental effects related to the life cycle of products and services* del Direttorato generale dell'Ambiente della Commissione europea.

² Chilosì, M., "Quali profili di responsabilità per il produttore del bene lungo la filiera di gestione?", in *Ambiente&Sicurezza*, n. 2 del 8 febbraio 2011.

³ Debitamente assistiti da disposizioni di semplificazione: v. XVII considerando della direttiva 2008/98/CE, in base al quale "*i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche*".

⁴ Anche la disciplina degli pneumatici fuori uso si basa sul principio della responsabilità estesa del produttore del bene rispetto alla gestione del rifiuto e stabilisce l'obbligo, a carico di produttori e importatori di pneumatici, di raccogliere e gestire, in forma individuale o collettiva, su base annua, un quantitativo di rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso equivalente a quello degli pneumatici nuovi immessi sul mercato italiano.